

**CROCE ROSSA ITALIANA**

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TELECOMUNICAZIONI**

Revisione 0 del 12 gennaio 2019



**Croce Rossa Italiana**  
Organizzazione di Volontariato

# **REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TELECOMUNICAZIONI**



**Sommario**

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>                                                        | <b>3</b>  |
| Art. 1 – FINALITÀ.....                                                                               | 3         |
| Art. 2 – ATTIVITÀ TLC DELLA CROCE ROSSA ITALIANA .....                                               | 3         |
| <b>TITOLO II – ORGANIZZAZIONE.....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| Art. 3 – IL REFERENTE NAZIONALE, REGIONALE E TERRITORIALE PER L'ATTIVITA' TLC.....                   | 4         |
| Art. 4 – UNITA' TLC PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE .....                                            | 6         |
| Art. 5 – SALA OPERATIVA NAZIONALE.....                                                               | 7         |
| Art. 6 – COMMISSIONE NAZIONALE TLC .....                                                             | 7         |
| Art. 7 – OPERATORI TLC .....                                                                         | 8         |
| Art. 8 – SPECIALISTI TLC.....                                                                        | 8         |
| Art. 9 – ISTRUTTORI TLC.....                                                                         | 8         |
| Art. 10 – RUOLI DEL PERSONALE TLC.....                                                               | 9         |
| <b>TITOLO III – NUCLEI TLC .....</b>                                                                 | <b>11</b> |
| Art. 11 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ TLC CRI .....                                    | 11        |
| Art. 12 – QUALIFICHE OPERATIVE DI BASE E SPECIALIZZAZIONI DEL PERSONALE AFFERENTE AI NUCLEI TLC..... | 11        |
| Art. 13 – IMPIEGO DEI NUCLEI TLC .....                                                               | 11        |
| Art. 14 – COORDINAMENTO E SETTORI OPERATIVI.....                                                     | 12        |
| <b>TITOLO IV – GESTIONE.....</b>                                                                     | <b>13</b> |
| Art. 15 – REGISTRO REGIONALE DEGLI OPERATORI TLC.....                                                | 13        |
| Art. 16 – ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI TLC .....                                                   | 13        |
| Art. 17 – UNIFORME e DISTINTIVI .....                                                                | 13        |
| <b>TITOLO V – FORMAZIONE .....</b>                                                                   | <b>14</b> |
| Art. 18 – CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE.....                                                        | 14        |
| Art. 19 – PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE TLC .....                                                | 14        |
| Art. 20 – ATTIVITÀ DI DOCENZA.....                                                                   | 15        |
| Art. 21 – MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE.....                                  | 15        |
| Art. 22 – EQUIPOLLENZE.....                                                                          | 15        |
| <b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>                                                         | <b>17</b> |
| Art. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI .....                                                                | 17        |
| Art. 24 – NORME TRANSITORIE.....                                                                     | 17        |
| Art. 25 – DISPOSIZIONI ABROGATIVE .....                                                              | 17        |
| Art. 26 – ALLEGATI.....                                                                              | 18        |



## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – FINALITÀ**

**1.1.** L'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito CRI) ritiene di fondamentale importanza lo sviluppo ed il mantenimento della efficienza della propria rete di telecomunicazioni sia a supporto delle attività ordinarie, sia nelle situazioni di soccorso ed emergenza (calamità naturali, incidenti, eventi a rilevante impatto locale, ecc.), anche in funzione sussidiaria di reti e infrastrutture pubbliche.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è costituita l'attività "Telecomunicazioni" (di seguito "Attività TLC"), oggetto del presente Regolamento.

Sempre per i medesimi fini risulta strategica la massima diffusione delle nozioni riguardanti le telecomunicazioni e l'efficace utilizzo degli apparati di telecomunicazioni, di cui la CRI si avvale, da parte di tutto il personale CRI (volontario e dipendente).

### **Art. 2 – ATTIVITÀ TLC DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

**2.1.** L'attività TLC è inquadrata nell'Area III - Emergenze della CRI ma è funzionale e trasversale a tutte le aree strategiche.

**2.2.** Essa assolve tutte le attività strumentali a garantire e mantenere in maniera affidabile nel tempo, in particolar modo in caso di emergenza, le comunicazioni elettroniche al fine del conseguimento delle funzioni e delle attività di pubblico interesse svolte dalla CRI ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e dello Statuto CRI.

**2.3.** Tali attività TLC possono essere svolte anche in modo coordinato con altre entità o agenzie deputate alla gestione delle telecomunicazioni e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia emanate dalle istituzioni competenti, anche europee, ed in conformità con i regolamenti ed i principi della CRI.

**2.4.** Per lo svolgimento di tale attività la CRI si avvale di proprio personale (volontario e dipendente) munito delle necessarie qualifiche, ottenute a seguito di frequenza e superamento di appositi corsi di formazione (nel rispetto delle norme sulle equipollenze di cui all'art. 23), di opportuno addestramento ed esperienza nel settore e dei necessari strumenti, mezzi ed equipaggiamenti.

**2.5.** In particolare fanno parte dell'attività TLC della CRI:

- a) gli Operatori TLC;
- b) gli Specialisti TLC;
- c) gli Istruttori TLC;
- d) l'Unità TLC presso il Segretariato Generale;
- e) i Referenti Territoriali TLC;
- f) i Referenti Regionali TLC;
- g) la Commissione Nazionale TLC;
- h) il Referente Nazionale TLC.

## **TITOLO II – ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 3 – IL REFERENTE NAZIONALE, REGIONALE E TERRITORIALE PER L'ATTIVITÀ TLC**

**3.1.** I Consigli Direttivi Nazionale, Regionali nonché dei Comitati territoriali, per un miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento e fermo restando quanto previsto dallo Statuto con particolare riguardo alle competenze degli organi sociali, si avvalgono, per ciascuno dei livelli menzionati, di un Referente TLC (Nazionale, Regionale o territoriale).

**3.2.** A livello nazionale, in aggiunta al Referente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto ad istituire la Commissione Nazionale TLC (anche CNTLC).

**3.3.** Il Referente Nazionale TLC (RN TLC) è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale preferibilmente tra i Volontari CRI muniti della qualifica di Istruttore TLC che, in tale ambito, abbiano dimostrato particolari capacità tecnico organizzative, di *leadership* e di *management*. Il Referente Nazionale TLC resta in carica fino ad eventuale revoca.

**3.4.** Sono compiti del Referente Nazionale TLC:

- a. riferire al Delegato Nazionale per le attività di emergenza in merito alle attività TLC svolte sul territorio nazionale ed in merito a programmi ed attività future;
- b. coordinare, in autonomia e per quanto di competenza dell'attività TLC, le micro emergenze sul territorio nazionale avvalendosi dei Referenti Regionali TLC e del supporto della Sala Operativa Nazionale (SON) in accordo ed in stretto contatto con il delegato area 3 interessato dall'evento;
- c. coordinare, di concerto con il Delegato Nazionale per le attività di emergenza, gli interventi in ambito TLC in caso di emergenze di livello nazionale, eventi a rilevante impatto locale di cui al par. 2.3.1 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012, nonché eventi di rilevanza nazionale per la CRI;
- d. coordinare, in ambito TLC, le attività e le esercitazioni che coinvolgono operatori di più Comitati Regionali e/o altre componenti del Sistema di Protezione Civile in accordo ed in stretto contatto con i delegati per le attività di emergenza;
- e. convocare e presiedere la Commissione Nazionale TLC (CNTLC);
- f. collaborare con il Delegato Nazionale per le attività di emergenza nel coordinamento e nello svolgimento delle attività didattiche afferenti alle TLC, con particolare riguardo alle figure designate per la docenza ed ai piani formativi con i necessari agglomerati;
- g. mantenere i rapporti con l'Unità TLC presso il Segretariato Generale, con il Delegato Nazionale per le attività di emergenza, con i Referenti Regionali TLC e con la Sala Operativa Nazionale, collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie attività di competenza di cui al presente regolamento;
- h. esprimere pareri, coordinandosi con i membri della Commissione Nazionale TLC che presiede e con l'Unità TLC presso il Segretariato generale, sulla conformità al Capitolato Tecnico dei nuovi apparati di comunicazione elettronica immessi sul mercato;
- i. redigere e valutare aggiornamenti, con i membri della Commissione Nazionale, del Capitolato Tecnico per gli apparati di comunicazione elettronica anche in relazione al progresso tecnologico ed alle disponibilità di mercato.

~~3.5. Analogamente alla nomina del Referente Nazionale TLC, i Referenti Regionali TLC.~~



(anche "RR TLC") sono nominati dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali preferibilmente tra gli operatori TLC in possesso del titolo di Istruttore o di Specialista TLC con maggiore esperienza, nell'ambito del proprio Comitato Regionale CRI.

**3.6.** Il provvedimento di nomina del RR TLC, corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso dal Comitato Regionale CRI, entro 30 giorni dall'emanazione, all'Unità TLC presso il Segretariato Generale, al Delegato regionale per le attività di emergenza, alla Sala Operativa Nazionale ed al RN TLC. Deve essere inoltre inviata una copia della nomina a [telecomunicazioni@cri.it](mailto:telecomunicazioni@cri.it), per l'abilitazione dell'accesso sulla piattaforma TLCensus/Webradio.

**3.7.** Sono compiti del Referente Regionale TLC:

- a. riferire al Delegato Regionale per le attività di emergenza ed al RN TLC in merito alle attività TLC svolte sul territorio regionale, nonché al proprio Comitato Regionale di riferimento (Presidente e Segretario Regionale, secondo le rispettive competenze);
- b. mantenere i rapporti con i Referenti TLC dei Comitati Territoriali nell'ambito di competenza, seguendone e quando necessario coordinandone l'attività;
- c. coordinare ed organizzare le attività TLC secondo le necessità indicate dal Delegato Regionale per le attività di emergenza. Di tali attività dovrà essere data tempestiva comunicazione al RN TLC per l'opportuno coordinamento;
- d. redigere i rapporti di intervento da inviare al proprio vertice regionale ed al RN TLC;
- e. coordinare l'attività, sia operativa/tecnica che formativa, di Istruttori e Specialisti TLC sul territorio di competenza, di raccordo con il RN TLC;
- f. verificare annualmente, basandosi anche sui rapporti ricevuti dai Comitati territoriali, che l'attività di Specialisti ed Istruttori sia sufficiente per il mantenimento degli stessi nel "Ruolo Operativo". In caso contrario procede agli adempimenti di cui al ruolo di riserva disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione, la formazione e le attività dei volontari;
- g. verificare annualmente il ruolo di riserva per quanto di competenza ed in caso di permanenza di Specialisti ed Istruttori oltre un anno, procede alla segnalazione prevista dal Regolamento per l'organizzazione, la formazione e le attività dei volontari;
- h. verificare la rispondenza al Capitolato Tecnico CRI di volta in vigore degli apparati in fase di acquisto, anche consultandosi con il RN TLC. Fornisce inoltre indicazioni al RT TLC in merito ai nuovi acquisti di apparati radio;
- i. mantenere in efficienza, in collaborazione con le altre figure CRI preposte, le reti radio, i mezzi ordinari e i mezzi speciali eventualmente assegnati all'attività;
- j. organizzare gli addestramenti e gli aggiornamenti per il mantenimento dell'operatività, in sinergia con gli Istruttori TLC presenti sul proprio territorio o avvalendosi di Istruttori provenienti da altri Comitati Regionali, sentito il RN TLC e coordinandosi con il delegato regionale per le attività di emergenza;
- k. verificare frequentemente l'aggiornamento e la corretta compilazione dei dati sulla piattaforma TLCensus /Webradio per l'ambito territoriale di competenza;

**3.8.** Analogamente alla nomina del Referente Regionale TLC, sono nominati dai rispettivi Consigli Direttivi dei Comitati territoriali corrispondenti i Referenti Territoriali TLC (RT TLC), scelti preferibilmente tra gli operatori TLC con maggiore esperienza, nell'ambito del proprio Comitato territoriale CRI.

**3.9.** Il provvedimento di nomina del RT TLC, corredato da tutti i recapiti personali, è



trasmesso dal Comitato Territoriale CRI, entro 30 giorni dall'emanazione, al Comitato Regionale (e per suo tramite alla Sala Operativa Regionale ed al RR TLC), all'Unità TLC presso il Segretariato Generale ed al RN TLC. Deve essere inoltre inviata una copia della nomina a [telecomunicazioni@cri.it](mailto:telecomunicazioni@cri.it) per l'abilitazione dell'accesso alla piattaforma TLCensus/Webradio.

**3.10. Sono compiti del Referente Territoriale TLC:**

- a. riferire al Delegato Territoriale per le attività di emergenza ed al RR TLC in merito ai programmi ed attività, nonché al proprio Presidente di Comitato;
- b. coordinare, per quanto di competenza TLC e di concerto con il Delegato Territoriale per le attività di emergenza, le emergenze di rilievo territoriale, dandone tempestiva comunicazione e coordinandosi col RR TLC;
- c. redigere i rapporti di intervento da inviare al proprio vertice territoriale, ed al RR TLC per il successivo inoltro al RN TLC;
- d. verificare periodicamente il buono stato e funzionamento di tutti gli apparati in dotazione alla propria Unità, il corretto posizionamento delle antenne e l'efficienza delle batterie;
- e. verificare periodicamente la qualità della copertura radio nell'ambito di competenza, segnalando eventuali problematiche al RR TLC;
- f. verificare la rispondenza al Capitolato Tecnico CRI di volta in volta adottato degli apparati in fase di acquisto, anche consultandosi con il RR TLC;
- g. mantenere in efficienza, in collaborazione con le altre figure CRI preposte, i mezzi ordinari e i mezzi speciali eventualmente assegnati al settore;
- h. segnalare al RR TLC qualsiasi necessità formativa (corsi o agglomeramenti) necessaria per il personale dell'Unità Territoriale;
- i. verificare annualmente, basandosi anche sui rapporti ricevuti dalle Unità territoriali, che l'attività degli Operatori sia sufficiente per il mantenimento degli stessi nel "Ruolo Operativo". In caso contrario procede agli adempimenti di cui al successivo art. 10;
- j. verificare annualmente il ruolo di riserva degli Operatori per quanto di competenza ed in caso di permanenza nel ruolo per oltre un anno, procede alla segnalazione di cui al successivo art. 10;
- k. inserire e mantenere aggiornati i dati di tutti gli apparati radio in dotazione sulla piattaforma TLCensus /Webradio per l'ambito territoriale di competenza;
- l. collaborare attivamente al fine dell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento.

**3.11. Le cariche di Referente TLC a qualsiasi livello sono svolte a titolo gratuito e fiduciario. L'incarico di Referente TLC a qualsiasi livello cessa alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla nomina; nonché in caso di dimissioni del Referente TLC dall'incarico o di revoca da parte dell'organo conferente in costanza di incarico, per venir meno dei presupposti di fiducia o sulla base di esigenze sopravvenute.**

**Art. 4 – UNITÀ TLC PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE**

**4.1. L'Unità TLC presso il Segretariato Generale è responsabile della gestione tecnica e amministrativa riconducibile all'attività TLC e, in tale veste:**

- a) mantiene i rapporti con il Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello





- Sviluppo Economico, In coordinamento con il RN TLC, al fini dell'agglomeramento dell'Autorizzazione Generale per l'esercizio delle frequenze radio di competenza della CRI, della gestione delle interferenze e di eventuali contenziosi, degli ampliamenti/variazioni che dovessero rendersi necessari ai fini del miglior utilizzo del mezzo radioelettrico da parte della CRI nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- b) mantiene i rapporti con il RN TLC e con la Commissione Nazionale TLC al fini dell'efficace coordinamento delle rispettive competenze e attività;
- c) in collaborazione con il RN TLC e con la Commissione Nazionale TLC, per le parti di competenza:
- I. cura la tenuta dell'Albo Nazionale degli Operatori / Specialisti / Istruttori TLC provvedendo al rilascio e al successivo invio degli attestati ai Comitati di appartenenza. Sarà cura di questi ultimi la consegna ai titolari, comunicandone il rilascio al Referente Regionale TLC competente ed all'Ufficio Nazionale TLC;
  - II. predispone, in collaborazione con il RN TLC, i documenti per la stipula di convenzioni/collaborazioni/ospitalità nazionali con i Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, VVF,...), il Dipartimento di Protezione Civile, le Università, Enti e Associazioni/Società terze in materia TLC da inviare al Delegato Nazionale per le attività di emergenza per l'inoltro al Consiglio Direttivo Nazionale per le necessarie autorizzazioni;
  - III. cura la promozione dell'immagine delle TLC della Croce Rossa a livello nazionale anche tramite l'utilizzo di strumenti web e canali social;
  - IV. fornisce, quando richiesto, supporto ai Comitati in materia TLC, eventualmente con il supporto del RN TLC, della CN TLC e dei RR TLC.

#### **Art. 5 – SALA OPERATIVA NAZIONALE**

**5.1.** La Sala Operativa Nazionale (SON) opera secondo quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana.

**5.2.** La SON, sentito il Referente Nazionale TLC e secondo le direttive del Delegato Nazionale per le attività di emergenza, può altresì disporre l'intervento di Nuclei Regionali TLC, di squadre specializzate oppure di singoli operatori TLC, il cui apporto può essere considerato necessario in caso di eventi di particolare complessità o durata.

#### **Art. 6 – COMMISSIONE NAZIONALE TLC**

**6.1.** La Commissione Nazionale TLC è organo di indirizzo tecnico specialistico del settore.

**6.2.** In particolare la CN TLC è competente per gli aspetti tecnico/operativi richiamati dal presente regolamento.

**6.3.** La CN TLC si riunisce almeno due volte l'anno, anche tramite videoconferenza, su convocazione del RN TLC anche sulla base delle indicazioni dell'Unità TLC presso il Segretariato Generale.

**6.4.** La CN TLC è presieduta dal RN TLC ed è formata da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI scelti tra figure con particolari competenze in merito a:

- a) esperienza e competenza tecnica nel settore TLC CRI;
- b) conoscenza dello stato dell'arte ed all'applicabilità alle attività CRI;
- c) rapporti con Enti e strutture nazionali ed internazionali in ambito TLC;



- d) capitolati tecnici e protocolli operativi;
- e) ogni altro ambito di competenza utile allo sviluppo del settore.

### 6.5. La CN TLC:

- a) redige e trasmette per l'approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione per mezzo del Delegato Nazionale per le attività di emergenza eventuali modifiche al presente Regolamento, ai capitolati tecnici e ad altre normative interne in materia;
- b) stabilisce, sulla base delle risultanze delle prove effettuate, la conformità col capitolato tecnico delle varie tipologie di apparati;
- c) stabilisce i programmi dei corsi di formazione TLC ai vari livelli, inoltre propone al Centro Nazionale di Formazione l'istituzione di corsi di alta formazione ed argomenti per i corsi di aggiornamento;
- d) valuta e cura protocolli d'intesa relativi agli interventi congiunti di addestramento e soccorso con altri Enti e/o con i Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.F...) e con altre associazioni o strutture;
- e) svolge, su indicazione del RN TLC e di concerto con i Presidenti di Comitato, i Referenti Regionali TLC ed i Delegati Regionali per le attività di emergenza competenti, accertamenti periodici tesi a verificare l'effettiva operatività dei nuclei TLC esistenti e/o autorizzare alla piena operatività i nuclei di nuova costituzione.

6.6. I componenti della CN TLC svolgono l'incarico a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale o in caso di dimissioni o di revoca da parte dell'organo conferente in costanza di incarico per venir meno dei presupposti o sulla base di esigenze sopravvenute.

## Art. 7 – OPERATORI TLC

7.1. Gli Operatori TLC CRI sono deputati allo svolgimento di tutte quelle attività che richiedono l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica con competenze di base.

7.2. I Volontari e il personale dipendente possono diventare Operatori TLC CRI a seguito del superamento del corso per Operatore TLC, al quale è possibile essere ammessi dopo aver conseguito la qualifica OpEM, fatte salve le norme sulle equipollenze.

7.3. Gli operatori TLC CRI sono abilitati al solo esercizio degli apparati di telecomunicazione CRI; non rientra pertanto nelle loro competenze la programmazione, la riparazione e l'intervento tecnico su apparati e strutture.

## Art. 8 – SPECIALISTI TLC

8.1. Gli Specialisti TLC CRI prestano la loro opera tecnica ed operativa in tutte quelle attività che richiedono l'utilizzo avanzato di strumenti di comunicazione elettronica.

8.2. Gli Operatori TLC CRI possono diventare Specialisti TLC a seguito della frequenza e del superamento degli esami finali del percorso formativo per Specialista TLC, fatte salve le norme sulle equipollenze.

## Art. 9 – ISTRUTTORI TLC

9.1. Gli Istruttori TLC CRI prestano la loro opera didattica, tecnica ed operativa in tutte quelle attività di pertinenza TLC della CRI.





**9.2.** Gli Specialisti TLC CRI possono diventare Istruttori TLC CRI a seguito della frequenza e del superamento degli esami finali del percorso formativo per Istruttori TLC fatte salve le norme sulle equipollenze.

**9.3.** La figura di Istruttore TLC CRI è l'unica abilitata a qualsiasi tipo di docenza nell'ambito di tutti i corsi di formazione CRI che prevedono lezioni inerenti la materia.

## **Art. 10 – RUOLI DEL PERSONALE TLC**

Per garantire che il settore TLC possa contare sull'apporto di personale formato, adeguatamente aggiornato e costantemente addestrato, indipendentemente dal ruolo (Operatore, Specialista o Istruttore) il personale che rientra in tali categorie viene distinto in personale in *Ruolo Operativo* e personale *Ruolo non operativo*.

### **1) Ruolo Operativo**

- I) Il personale che supera l'esame finale del corso per Operatore TLC è inserito nel Ruolo Operativo;
- II) La permanenza in tale ruolo è subordinata alla verifica annuale dei seguenti requisiti:
  - partecipazione all'attività di formazione e aggiornamento teorico/pratico annuale;
  - partecipazione all'attività operativa TLC per un minimo di 20 ore/anno solare (per gli Istruttori almeno 20 ore fra docenza ed operativo/tecniche);
- III) Gli Operatori/Specialisti/Istruttori TLC che per qualsiasi motivo non soddisfino i requisiti di cui al punto II nel periodo di riferimento, sono automaticamente inseriti nel Ruolo non operativo di cui al punto successivo

### **2) Ruolo non operativo**

- I) Gli Operatori/Specialisti/Istruttori TLC inseriti nel Ruolo non operativo sono "temporaneamente non impiegabili, sia per interventi che per docenze nel caso degli Istruttori
- II) La permanenza nel Ruolo non operativo è consentita per un periodo massimo di un anno.
  - Per gli Istruttori e Specialisti, il RR TLC provvede a notificare tale situazione al Presidente del Comitato di appartenenza dell'Istruttore/Specialista.
  - Per gli operatori sarà il RT TLC a provvedere alla notifica di tale situazione al proprio Presidente di Comitato
  - Il Presidente del Comitato di appartenenza dell'operatore avrà quindi il compito di notificargli la variazione di stato del Ruolo a "non operativo". Di tale atto dovrà essere trasmessa opportuna documentazione via mail al RN TLC ed all'Ufficio Nazionale TLC per la conseguente variazione dell'Albo.
- III) La riammissione nel Ruolo Operativo è subordinata alla frequenza di un percorso di riqualificazione la cui durata e modalità di realizzazione sono stabilite annualmente dalla CN TLC per tutti gli Operatori/Specialisti/Istruttori
- IV) In seguito al passaggio allo stato "non operativo", la mancata frequenza del percorso di riqualificazione di cui al punto III entro un anno solare, provocherà la perdita definitiva della qualifica TLC, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento sull'organizzazione, formazione e attività del volontario. L'Operatore/Specialista/Istruttore dovrà restituire ogni apparato, attrezzatura, equipaggiamento, DPI, distintivo, ed ogni altro bene assimilabile avuto in uso nell'ambito dell'attività TLC esercitata e di proprietà della CRI. L'ex



**Operatore/Specialista/Istruttore sarà inoltre diffidato dall'utilizzare ulteriormente distintivi e vestlario, anche se di proprietà, relativi all'attività TLC; tuttavia potrà continuare ad utilizzare gli apparati radio, ma solo qualora non sia presente un Operatore TLC qualificato**

- V) La cancellazione definitiva dall'albo TLC resta comunque facoltà del Presidente del Comitato di appartenenza e viene notificata via mail al Comitato Regionale, al RN TLC ed all' Unità TLC presso il Segretariato Generale per la conseguente variazione dell'Albo.**



### **TITOLO III – NUCLEI TLC**

#### **Art. 11 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ TLC CRI**

**11.1.** L'attività TLC si espleta attraverso i Nuclei Regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) TLC costituiti, ove ritenuto opportuno, presso i Comitati Regionali CRI o delle Province autonome, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale o delle province autonome.

**11.2.** La costituzione di un Nucleo Regionale TLC è subordinata alla presenza di almeno 5 Operatori qualificati TLC attivi nell'ambito del territorio di riferimento.

**11.3.** Il Nucleo TLC è la struttura di base tramite cui il personale TLC opera nel territorio per interventi operativi del tipo descritto al successivo art.13, comma 1 ed è costituito, a livello regionale, dal personale CRI che ha sostenuto con esito positivo l'esame previsto a conclusione del corso di formazione per Operatore TLC.

**11.4.** Il Nucleo TLC è posto sotto il coordinamento del RR TLC, che ha il compito di organizzare le attività e gli interventi, valutando le esigenze di intervento, le particolarità del territorio e le competenze di singoli operatori.

#### **Art. 12 – QUALIFICHE OPERATIVE DI BASE E SPECIALIZZAZIONI DEL PERSONALE AFFERENTE AI NUCLEI TLC**

**12.1.** Nell'ambito dell'attività operativa di un Nucleo TLC, per garantire una maggior efficienza ed efficacia, è opportuno che lo svolgimento di particolari mansioni sia affidato ad Operatori TLC che hanno acquisito una qualifica di specializzazione mediante ulteriori percorsi di formazione e approfondimento.

**12.2.** La struttura Operativa di un nucleo TLC si basa su due livelli cui corrispondono altrettante mansioni di carattere tecnico/didattico:

- ***Operatori TLC: Livello Base, qualificati nell'uso di apparati di comunicazione elettronica***
  - Operatori abilitati allo svolgimento delle mansioni generiche di messa in esercizio ed utilizzo apparati di comunicazione elettronica nei vari team operativi nelle varie attività CRI.
- ***Specialista TLC: Livello avanzato***
  - Operatori specializzati in uso, manutenzione e programmazione di apparati di comunicazione elettronica, formati anche in materia di sicurezza e di lavori in quota.;
  - Deputati allo svolgimento di tali attività su apparati, impianti, sistemi d'antenna, sistemi di alimentazione. Rientra tra i compiti dello Specialista la progettazione di reti radio ad hoc per la gestione di emergenze e grandi eventi, sempre nel rispetto delle vigenti normative.

#### **Art. 13 – IMPIEGO DEI NUCLEI TLC**

**13.1.** L'ambito di impiego operativo dei Nuclei TLC CRI è regolato dall'art. 10 del "Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza" di cui alla delibera



del Consiglio Direttivo Nazionale n. 111 del 15 settembre 2018 e può avvenire in caso di emergenze, grandi eventi, manifestazioni, esercitazioni ed in genere quando è necessaria un'assistenza tecnica/operativa di una certa complessità per quanto riguarda l'attività TLC.

**13.2.** L'attivazione dei Nuclei TLC avviene di norma da parte del Delegato Regionale per le attività di emergenza tramite la SOR ed il corrispondente RR TLC, il quale a sua volta informa il RN TLC dell'attivazione e, per il suo tramite, l'Unità TLC presso il Segretariato Generale.

**13.3.** Durante l'impiego operativo di Nuclei TLC, rientrando il settore tra le competenze dell'area III, avviene sotto il coordinamento generale del Delegato Nazionale per le attività di emergenza.

**13.4.** Il Delegato Nazionale per l'attività di emergenza, in casi di particolare gravità, sentito il RN TLC, può attivare, per il tramite della Sala Operativa Nazionale, altri Nuclei TLC Regionali ritenuti necessari alla migliore risposta all'evento.

#### **Art. 14 – COORDINAMENTO E SETTORI OPERATIVI**

**14.1.** In caso d'intervento, l'attività operativa del Nucleo TLC è coordinata sul campo da un operatore di comprovata esperienza, possibilmente in possesso della qualifica di Specialista TLC, che assume il ruolo di *Coordinatore TLC* quale interlocutore unico nei confronti dei responsabili operativi CRI. Il Coordinatore provvede inoltre al coordinamento con i referenti tecnici delle altre forze di soccorso eventualmente presenti (es.: condivisione di siti, allestimento sale operative comuni ecc.).

**14.2.** Ai fini di un'efficace gestione operativa, tutti gli operatori TLC presenti dovranno rapportarsi, per l'organizzazione dell'intervento e per quel che concerne le attività TLC, solo con il coordinatore TLC sul campo.

## **TITOLO IV – GESTIONE**

### **Art. 15 – REGISTRO REGIONALE DEGLI OPERATORI TLC**

**15.1.** Il registro degli Operatori TLC, di seguito chiamato brevemente registro, è l'elenco del personale - dipendente e volontario - avente le varie qualifiche TLC, presente in ciascun Comitato Regionale CRI.

**15.2.** Il registro, che potrà essere anche in formato elettronico, deve essere conforme al relativo modello indicato nel Regolamento nazionale sulla formazione delle Attività di Emergenza

**15.3.** Il registro è redatto e agglomerato a cura del RR TLC.

**15.4.** L'inserimento di nuovi Operatori nell'Albo Nazionale avviene solo a seguito della trasmissione del registro da parte del RR TLC all'Unità TLC presso il Segretariato Generale.

**15.5.** Gli attestati vengono prodotti dai Comitati organizzatori dei corsi di formazione, firmati dal Direttore del Corso che si occupa della consegna agli Operatori/Specialisti/Istruttori e ne trasmette copia al RR TLC della regione di appartenenza.

**15.6.** Il registro regionale è inviato dal RR TLC competente, entro 30 giorni dal termine fissato per il pagamento della quota associativa, sia al Centro Nazionale di Formazione sia all'Unità TLC presso il Segretariato Generale.

### **Art. 16 – ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI TLC**

**16.1.** Nell'albo Nazionale degli Operatori TLC sono iscritti tutti gli operatori TLC riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.

**16.2.** L'albo, che potrà essere anche in formato elettronico, è conforme al relativo modello.

**16.3.** L'albo è trasmesso entro 60 giorni dal termine fissato per il pagamento della quota associativa di ogni anno al Referente Nazionale TLC, al Delegato Nazionale per le attività di emergenza, all'Unità TLC presso il Segretariato Generale e alla Sala Operativa Nazionale.

**16.4.** L'albo potrà essere consultato dai Referenti TLC anche sulla piattaforma TLCensus/Webradio, privo dei dati sensibili del personale inserito.

### **Art. 17 – UNIFORME e DISTINTIVI**

**17.1.** In caso di impiego e attivazione come operatore TLC a qualunque livello il personale TLC è autorizzato all'uso dell'uniforme prevista per i Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana fregiandosi, secondo il ruolo rivestito, dei distintivi di qualifica previsti nell'allegato TLC\_01. Si fa assoluto divieto di utilizzare uniforme e distintivi durante lo svolgimento di attività diverse da quelle TLC oggetto del presente regolamento.

**17.2.** In caso di passaggio allo status di "Ruolo non operativo" ai sensi del Regolamento sull'organizzazione, la formazione e l'attività dei volontari, gli Operatori/Specialisti/Istruttori TLC non possono continuare a fregiarsi del distintivo di cui al precedente comma.



## **TITOLO V – FORMAZIONE**

### **Art. 18 – CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE**

**18.1.** L'attività TLC fa riferimento, per la formazione, al Centro Nazionale di Formazione ed al Referente Nazionale Formazione in Emergenza al fine di poter svolgere il proprio compito istituzionale, nell'ambito delle attività generali di soccorso e assistenza proprie dell'Associazione.

**18.2.** Il Centro Nazionale di Formazione, per il tramite del proprio Direttore, ha il compito di:

- a. organizzare lo svolgimento dei Corsi di alta formazione TLC (Specialista/Istruttore), sia in forma diretta sia autorizzandone lo svolgimento a cura dei Comitati Regionali ai sensi del Regolamento nazionale sulla Formazione delle Attività di Emergenza di prossima adozione;
- b. sottoporre all'approvazione del Delegato Nazionale per le attività di emergenza le proposte di aggiornamento e/o di integrazione del Programma Nazionale di Formazione TLC di cui all'art. 19;
- c. curare, di concerto con l'Unità TLC presso il Segretariato Generale, la redazione e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale degli Operatori, degli Specialisti e degli Istruttori TLC;
- d. fornire alle strutture TLC CRI Nazionali e Regionali, se richiesto e se compatibile con la propria attività:
  - i. supporto per l'organizzazione di esercitazioni, convegni, fiere e manifestazioni;
  - ii. collaborazione nella predisposizione dei documenti per la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con le varie Strutture, Enti e Associazioni terze, in materia di telecomunicazioni;
- e. curare, in collaborazione con l'Unità TLC presso il Segretariato Generale e i competenti organismi CRI, la promozione dell'immagine e dell'attività TLC a livello nazionale;
- f. studiare procedure congiunte di gestione e d'intervento per le Maxi Emergenze da sottoporre alla CN TLC;
- g. accertare le esigenze in materia di formazione in ambito TLC e svolgere congiuntamente per le proprie rispettive competenze i relativi corsi di istruzione (tale attività, se autorizzata, potrebbe essere svolta, oltre che a livello nazionale, anche a livello europeo e Internazionale).

### **Art. 19 – PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE TLC**

**19.1.** Allo scopo di uniformare la formazione in ambito TLC, il percorso didattico per il settore è articolato secondo le direttive contenute nel *Programma Nazionale di Formazione TLC*, il cui formato è conforme al relativo modello indicato nel Regolamento nazionale sulla formazione delle Attività di Emergenza

Tale programma indica tipologia, specifiche e contenuti dei vari corsi di formazione e/o specializzazione previsti in ambito TLC.





**19.2.** Il *Programma Nazionale di Formazione TLC* costituisce il documento guida per la formazione in ambito TLC. Tale programma è aggiornato indipendentemente dal presente regolamento. Le proposte d'integrazione e/o di modifica dei contenuti sono elaborate dalla CN TLC e dal Centro Nazionale di Formazione in raccordo con l'Unità TLC presso il Segretariato Generale, trasmesse all' al Referente Nazionale per le attività di emergenza e all'Unità TLC presso il Segretariato Generale per le misure attuative.

**19.3.** Una volta approvato, il *Programma Nazionale di Formazione TLC*, diventa parte integrante del presente Regolamento e sarà in seguito trasmesso alle Unità CRI territoriali per il tramite della catena gerarchica per garantirne la più ampia diffusione e conoscenza.

**19.4.** Le domande di partecipazione ai corsi previsti dal *Programma Nazionale di Formazione TLC*, nonché ad eventuali altri corsi in materia TLC, devono sempre riportare il nulla osta del Presidente del Comitato CRI di appartenenza. Il personale dipendente necessita, inoltre, dell'autorizzazione del Direttore o del Capo Area di riferimento qualora l'impiego avvenga in orario lavorativo.

#### **Art. 20 – ATTIVITÀ DI DOCENZA**

**20.1.** Per le attività informative, formative e di aggiornamento rivolte al personale CRI, dipendente o volontario, agli Operatori TLC, eventualmente ad altri Enti, Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, CNVVF,...), Amministrazioni e Associazioni, la CRI si avvale della figura dell'Istruttore TLC e del Formatore (per i corsi Istruttori)

**20.2.** Queste figure, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, sono le uniche titolate ad effettuare attività formativa e/o informativa in materia TLC all'interno della Croce Rossa Italiana.

#### **Art. 21 – MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE**

**21.1.** L'impiego di Istruttori TLC presso Comitati differenti da quello di appartenenza segue le consuete procedure di autorizzazione da parte dei Presidenti dei Comitati CRI coinvolti, fermo restando la dovuta informazione all'Ispettore Nazionale per gli appartenenti alle componenti Ausiliarie delle FF.AA. I dipendenti necessitano, inoltre, dell'autorizzazione del Segretario o Capo Area di riferimento qualora l'impiego avvenga in orario lavorativo. Resta inteso il Nulla Osta del Direttore del Centro Nazionale di Formazione e l'accordo preventivo tra i Referenti Regionali TLC territorialmente competenti, che provvederanno ad informare il RN TLC e, per suo tramite, l'Unità TLC presso il Segretariato Generale.

**21.2.** L'eventuale impiego di Istruttori, Specialisti o Operatori TLC, presso altri Comitati Regionali o presso lo stesso CNF può essere disposto dal Direttore del Centro Nazionale di Formazione, previa comunicazione alle competenti figure di cui al comma precedente.

**21.3.** I costi riferiti agli impieghi del personale di cui all'art. 21, fatti salvi eventuali specifici accordi, sono a carico dei Comitati CRI presso il quale è disposto l'invio dell'Istruttore.

#### **Art. 22 – EQUIPOLLENZE**

**22.1.** È ammesso l'esonero, per un massimo di ore non superiore al 20% del monte ore complessivo del corso e per determinate lezioni, come da schema seguente:



- Qualora il candidato sia in possesso di una laurea triennale, magistrale o assimilabile, inquadrata nel settore dell'Ingegneria dell'Informazione (Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Fisica, Ingegneria Biomedica, Informatica), oppure abbia conseguito la patente di radioamatore, o abbia frequentato con profitto un corso TLC del Corpo Militare Volontario viene esonerato dall'obbligo di frequenza delle lezioni teoriche inerenti argomenti non specifici CRI (es. teoria della propagazione, antenne, cavi, ecc.), il cui elenco sarà reso disponibile nel regolamento della formazione;
- Qualora il candidato sia già in possesso della qualifica di Specialista TLC e di quella di Formatore (generico) o, in alternativa a quest'ultima, di una laurea abilitante all'insegnamento, potrà accedere direttamente all'esame per l'ottenimento della qualifica di Istruttore TLC.

**Il candidato esonerato dovrà comunque sostenere l'esame finale, che verterà su tutti gli argomenti trattati durante il corso, ed il ruolo associato alla qualifica ottenuta sarà comunque soggetto a quanto specificato all'art. 10.**

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI**

**23.1.** Nell'ambito del presente Regolamento e dei relativi Allegati ogni riferimento al Comitato Regionale CRI, al Delegato Regionale per le Attività di Emergenza e al Referente Regionale TLC è da intendersi diretto rispettivamente anche ai Comitati Provinciali, ai Delegati Provinciali Attività di Emergenza ed ai Referenti Provinciali TLC delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

**23.2.** In caso di trasferimento del volontario o del dipendente da un'Unità CRI a un'altra nell'ambito regioni differenti, avviene contestualmente il trasferimento nel rispettivo Registro Regionale degli Operatori TLC, mantenendo il medesimo numero di matricola.

**23.3.** Alcuni percorsi formativi di cui al presente regolamento o parte di essi possono essere realizzati mediante metodologia *e-learning*, la cui predisposizione è in capo al Centro Nazionale di Formazione, per il tramite del Direttore del Centro stesso.

**23.4.** La creazione, la gestione e l'aggiornamento degli Albi, previsti dal presente regolamento, può avvenire tramite database *on-line* dedicato integrato nella piattaforma TLCensus/Webradio, la cui predisposizione è in capo al Centro Nazionale di Formazione di concerto con l'Ufficio Nazionale TLC, per il tramite del Referente Nazionale TLC.

### **Art. 24 – NORME TRANSITORIE**

**24.1.** In fase di prima applicazione delle presenti norme, coloro che alla data di entrata in vigore risultavano iscritti nei ruoli attivi dell'Albo Nazionale dei Docenti in materie TLC assumono la nuova denominazione:

- gli Specialisti nominati nel corso del 2016 assumono la qualifica di Istruttore TLC, che sarà mantenuta solo a seguito della frequenza del corso lavori in quota, che dovrà essere superato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora lo Specialista abbia già frequentato il predetto corso in precedenza, dovrà far pervenire il relativo attestato alla Commissione Nazionale TLC;
- I Formatori TLC, che hanno ottenuto la qualifica per titoli, dovranno frequentare un percorso di riqualifica per confluire nel ruolo di Istruttori TLC previsto dal presente regolamento. Fino a tale data potranno continuare le attività di docenza;
- Gli Istruttori TLC potranno accedere alle selezioni per Formatori (generici) che verranno indette dal CNF.

**24.2.** Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, la formazione è regolata secondo le disposizioni contenute nel regolamento sulla formazione dell'Area emergenza.

### **Art. 25 – DISPOSIZIONI ABROGATIVE**

**25.1.** Al fine di garantire uniformità nell'ambito formativo e operativo, si conferma l'abrogazione di ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.



## Art. 26 – ALLEGATI

26.1. L'allegato di cui al presente articolo costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti norme:

- Allegato TLC\_01: DISTINTIVI DI QUALIFICA PER OPERATORI, SPECIALISTI ED ISTRUTTORI TLC

### ALLEGATO TLC\_01

#### CAPITOLATO DISTINTIVO OPERATORE TLC, SPECIALISTA TLC ED ISTRUTTORE TLC

I distintivi, indicanti la qualifica di Operatore, Specialista o Istruttore TLC, sono realizzati in metallo plastificato, di colore base dorato, di forma tonda con un diametro di mm.25. (in tessuto di diametro 60 mm. nella versione patch per uniforme operativa).

All'interno di tale corona circolare colorata è posta la dicitura TLC nella parte centrale. Nella parte inferiore è posta la dicitura:

- OPERATORE TLC in carattere "arial" di colore verde
- SPECIALISTA TLC in carattere "arial" di colore blu
- ISTRUTTORE TLC in carattere "arial" di colore rosso

La restante parte del distintivo è realizzata come raffigurato in figura.

Sul retro del distintivo, in posizione centrale, è prevista una propaggine appuntita lunga mm.7 atta a trapassare il bavero di una giacca, dotata di un sistema di fissaggio tipo "pince" a due alette mentre, in posizione leggermente decentrata, lateralmente alla prima, è prevista una ulteriore propaggine, parimenti appuntita, lunga mm.3, atta a mantenere il distintivo in posizione (velcro nella versione patch per uniforme operativa).

Si fa assoluto divieto di utilizzare i predetti distintivi durante lo svolgimento di attività diverse da quelle TLC oggetto del presente regolamento.





**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

| <b><i>N.</i></b> | <b><i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i></b> |                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>0</b>         | <b>12.01.2019</b>                                                   | <b><i>Approvazione</i></b>      |
| <b>1</b>         | =====                                                               | <b><i>Prima revisione</i></b>   |
| <b>2</b>         | =====                                                               | <b><i>Seconda revisione</i></b> |
| <b>3</b>         | =====                                                               | <b><i>Terza revisione</i></b>   |
| <b>4</b>         | =====                                                               | <b><i>Quarta revisione</i></b>  |
| <b>5</b>         | =====                                                               | <b><i>Quinta revisione</i></b>  |